REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: 1744/08 Registro Generale: 2421/2008

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Est. Sergio Santoro

Cons. Aldo Fera

Cons. Marzio Branca Cons. Adolfo Metro

Cons. Giancarlo Giambartolomei

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008.

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

PARTITO DEMOCRAZIA CRISTIANA - DC

BORDI MARCO Q.LE PRESENTATORE CONTRASSEGNO

MANCUSO PIERLUIGI Q.LE CANDIDATO CAPOLISTA REG. LAZIO AL SENATO

rappresentato e difeso da Avv. ANGELO R. SCHIANO, Avv. PAOLO DI MARTINO, Avv. RUGGERO FRASCAROLI, con domicilio eletto in Roma VIA DEL BABUINO, 107 presso ANGELO R. SCHIANO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO non costituitosi;

UFF. ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE CORTE DI CASSAZIONE non costituitosi;

UFF. ELETTORALE REGIONE LAZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA non costituitosi;

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC rappresentato e difeso da Avv. CARLO MARTUCCELLI, Avv. GIOVANNI GALOPPI con domicilio eletto in Roma P. LE DON MINZONI 9 presso CARLO MARTUCCELLI

SENATO DELLA REPUBBLICA non costituitosi;

per la riforma dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II BIS n. 1618/2008, resa tra le parti, concernente SOSTITUZIONE CONTRASSEGNO LISTA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE2008;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto manda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC

Udito il presidente e relatore Sergio Santoro e uditi , altresì, per le parti gli avvocati Di Martino, Frascaroli, Schiano, Galoppi e Martuccelli;

Considerato che la questione in esame attiene non alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti, riservata ai competenti organi delle camere, ma alla ammissione delle liste;

Considerato che le controversie relative alla fase antecedente le elezioni non trovano disciplina specifica come desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 117/06;

Considerato che tali controversie, in quanto aventi ad oggetto atti amministrativi, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CGA ord. 218/2006).

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2421/2008) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione della lista appellante alla consultazione elettorale del 13 14 aprile 2008.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 1 Aprile 2008

IL PRESIDENTE ESTENSORE

IL SEGRETARIO